



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Bona fides e locazioni pubbliche nelle Opiniones di Ulpiano

This is the author's manuscript				
Original Citation:				
Availability:				
This version is available http://hdl.handle.net/2318/15386 si	ince			
Publisher:				
CEDAM				
Terms of use:				
Open Access				
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.				

(Article begins on next page)



. .

VOLUME IV

Luigi Garofalo

a cura di

(Padova - Venezia - Treviso, 14-15-16 giugno 2001)

Atti del Convegno internazionale di studi

in onore di Alberto Burdese

DELLA BUONA FEDE OGGETTIVA

IL RUOLO

NELL'ESPERIENZA GIURIDICA

STORICA E CONTEMPORANEA

BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO

di Andrea Trisciuoglio (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Bona fides in D. 50, 8, 3, pr. - 3. Bona fides in D. 50, 8, 2. – 4. Osservazioni conclusive.

sulla collegata possibilità del giudice di valutare l'oportere, ex fide si hanno dati sicuri sull'impiego dell'actio locati conducti, e dunque te avvertibile in rapporto alle locationes di agri vectigales, dove non no pochi e incerti spunti che possano evidenziare una qualche ribito del ius privatum. Le tonti romane, a quanto mi consta, offrocipio della buona fede, come è noto, è materia affrontata, già a bona (2). Eppure, a mio giudizio, vale veramente la pena di accerpartire dal diritto romano di età repubblicana, soprattutto nell'amrapporti contrattuali pubblici (1); ed è una carenza particolarmenlevanza su di un piano processuale della *bona fides* nel campo dei 1. - La concreta attuazione nel momento processuale del prin-

(2) Una parte della dottrina, tuttavia, è comunque propensa ad ammettere il ri-

ni. Études dédiées à H. Ankum, II, Amsterdam, 1995, 682 ss. go di uniformarsi al valore dell'onestà nei contratti riconducibili al ius publicum in zess'. L'illustre autore, però, non si è spinto a chiarire se e come la bona fides potesse erano rette in età risalente dalla *bona fides* e, per quanto riguarda i mezzi di tutela, erano sottoposte alle regole della 'Administrativjustiz' anziché a quelle del 'Civilproetà repubblicana cfr. J. ZLINSZKY, Kontrakte des ius publicum, in Collatio iuris romacondizionare l'ampia discrezionalità riconosciuta al magistrato giudicante. Sull'obblidiritto romano, Milano, 1963, 141), secondo cui le vendite e le locazioni pubbliche 132 s.; inoltre, F. CANCELLI, L'origine del contratto consensuale di compravendita nel römischen Anfänge von Kauf und Miethe, in Gesammelte Schriften, III, Berlin, 1907 (*) Università di Torino.
 (¹) È d'obbligo ricordare qui la tesi di TH. MOMMSEN (vd., in particolare, Die

Ą	
Ð	
ĒĄ	
TRI	
SC	
g.	
គ្ន	
H.	

tare se, in presenza di un contraente pubblico, vi fosse un qualche spazio per un riconoscimento processuale della *bona fides*, perché i risultati conseguiti potrebbero dare indicazioni di più ampia portata circa la dimensione di autoritarietà dell'azione amministrativa di carattere negoziale nell'esperienza romana. È chiaro, infatti, che se si presentasse una qualche nota specifica rispetto ai corrispondenti contratti del *ius privatum*, consistente nell'ammettere in taluni casi contegni della parte pubblica contrari alla correttezza e alla lealtà (magari a tutto vantaggio del, ritenuto superiore, perseguimento del comune interesse), si potrebbe a buon diritto parlare di una concezione non completamente paritetica del rapporto contrattuale (³), in linea con una visione che, nei nostri tempi, è stata amministrativistica (⁴).

corso a detta azione: vd. L. Bove, Ricerche sugli "agri vectigales", Napoli, 1960, 132 ss.; F. GALLO, Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella 'locatio' degli 'agri vectigales', in SDHI, XXX, 1964, 30, nt. 62; 39, nt. 79; altra letteratura in R. Froru, La definizione della 'locatio-conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, 1999, 23, nt. 31.

(3) A proposito delle difficoltà a riconoscere un ruolo alla bona fides in un rapporto in cui il contraente pubblico si poneva in una posizione di supremazia rispetto alla controparte si leggano le osservazioni critiche avanzate da V. ARANGIO-RUIZ (La compravendita in diritto romano, I², Napoli, 1956, 50) alla tesi mommseniana che individuava nelle vendite e nelle locazioni pubbliche il modello dei corrispondenti contratti consensuali privati: «D'altra parte, quale che fosse la libertà di apprezzamento che prevaleva nella cognitio quaestoria si trovavano l'una di fronte all'altra in un rapporto che non era di eguaglianza, ma di supremazia dell'una e di sottomissione dell'altra, ciò che non sembra abbia potuto facilmente preludere a quella reciproca esigenza della fides bona che è caratteristica dei contratti consensuali».

(1) È oramai assodato, infatti, che, in particolare nei casi in cui le pubbliche amministrazioni agiscano iure privatorum, si debba applicare la disciplina valida per i privati, ivi incluse le regole del codice civile sulla buona fede: cfr., a tal riguardo, M. SANTILLI, Il diritto civile dello stato. Momenti di un timerario tra pubblico e privato, Milano, 1985, 82 s.; L. BIGLIAZZI GERI, voce Buona fede nel diritto civile, in Dig. disc. priv. Sez. civ., II, Torino, 1988, 176; F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995, 158, 169, 172; per l'applicazione in particolare dell'art. 1375 c.c., cfr. recentemente A. MASSERA, I contratti, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), II, Milano, 2000, 1423. Verso la fine dell'Ottocento, per altro, tale estensione delle regole sulla correttezza era stata sostanzialmente condivisa anche da G. MANTELLINI (Lo Stato e il Codice civile, II, Firenze,

Questo breve lavoro, che dedico con profonda riconoscenza al Professor Alberto Burdese (⁵), vuole essere un inizio dell'indicato accertamento ed è mosso dalla convinzione che non si possa prescindere in questa materia da precisazioni circa le epoche, i contenuti contrattuali e gli ambiti processuali. Ebbene, credo che due accenni alla *bona fides* presenti nel libro terzo delle Opiniones tradizionalmente attribuite ad Ulpiano (⁶) possano offrire taluni dati

(5) Per l'importante contributo dato alla mia formazione fin dagli anni (1989-1992) in cui frequentavo i corsi del dottorato di ricerca in "Diritto romano e diritti dell'antichità".

a draught of tunny. Exegesis of D. 8. 4. 13. pr., in TR, LV, 1987, 48; altre indicazioni nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel di un prontuario di istruzioni pratiche ad uso del governatore provinciale?); si veda-no in particolare su questi problemi B. SANTALUCIA, I «libri opinionum» di Ulpiano, bibliografiche in A. DELL'ORO, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano, tardo impero (III-V sec. d.C.), Incontro di Firenze, 2 - 4 maggio 1974, a cura di G.G. num libri VI, in TR, XLI, 1973, 279 ss.; M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali num» (di Ulpiano?) in Labeo, XIX, 1973, 196 ss.; inoltre, D. Libbs, Ulpiani Opinioss., di E. VOLTERRA, in BIDR, LXXV, 1972, 354 ss., di F. WIEACKER, I «libri opinio-I-II, Milano, 1971; le recensioni a tale opera di R. BONINI, in Jura, XXII, 1971, 250 1960, 273, nt. 622, e in V. MAROTTA, Ulpiano e l'impero I, Napoli, 2000, 98 s., ntt Emperors and Lawyers², Oxford, 1994, 101; J. HALLEBEEK, Legal problems concerning Archi, Milano, 1976, 221 s., nt. 330; T. Honorf, Ulpian, Oxford, 1982, 120 ss.; ID., pseudepigrafi?), all'epoca degli stessi (III o IV secolo d.C.?), e al loro scopo (si tratta definitive in ordine alla paternità dei Libri opinionum (sono di Ulpiano, oppure sono ra presenti nel Digesto; ma la dottrina, come è noto, non ha ancora fornito risposte 107, 109. Noi assumeremo qui un dato largamente condiviso, e cioè che l'opera fosse (6) Sulla base dell'Index Florentinus e delle inscriptiones dei frammenti dell'ope-

^{1882, 680),} che pure era un sostenitore della concezione unilaterale, autoritaria del contratto pubblico (vd. G. MANTELLINI, Lo Stato, cit., II, 679 s.; inoltre, più in generale, G. AZZANITI, Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del divitto amministrativo in Italia e le qualificazioni teoriche del potere discrezionale, Padova, 1989, 199 ss.); ed è interessante notare come lo stesso autore, per dare contenuti a quella lealtà che doveva contraddistinguere il comportamento contrattuale dello Stato, malgrado la "ragione politica" lo ponesse in una posizione di superiorità rispetto alla controparte, richiamasse proprio l'idea di buona fede romana risalente a Paolo (Paul, 72 ad ed. D. 45, 1, 83, pr.) e a Ulpiano (Ulp. 50 ad ed. D. 45, 1, 50); cfr. G. MANTELLINI, Lo Stato, cit., II, 680: «Ciò, beninteso, non toglie, e anzi accresce per lo Stato l'impegno nelle sue difese di portare nella determinazione dei compensi quella lealtà che gli dia titolo a esigere dall'altro contraente lealtà pari; di prestare, perché gli si renda, la buona fede descrittaci da Paolo e da Ulpiano: tanto negativa o che si astiene dal dolo, quanto attiva o che agisce in buona fede: non simplex abnutivum spondet, sed curaturum se ut dolas malas absii, scrive Paolo; e Ulpiano: non boc significatur mibil te facturum se ut dolas malas absii, scrive Paolo; e dia mia formazione fin daeli anni (1989.

16 ANDREA TRISCIUOGLIO	BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 317
nteressanti e dare adito a più ampie congetture; essi sono conte- nuti in due passi che appartengono ad uno stesso frammento (⁷), e che ci segnalano, in aderenza a casi concreti agevolmente ricostrui- pili, i modi con cui la <i>bona fides</i> doveva operare in rapporto alla cognizione <i>extra ordinem</i> (⁸) del governatore provinciale, intorno al III-IV secolo d.C., in materia di <i>locationes civitatium</i> e di con- nessi rapporti fideiussorii (⁹).	ciali in occasione della costruzione di un'opera pubblica (Ulp. 3 opin. D. 50, 10, 2, 1: Curatores operum cum redemptoribus nego- tium habent, res publica autem cum bis, quos efficiendo operi prae- stituit. quatenus ergo et quis et cui obstrictus est, aestimatio praesi- dis provinciae est) ⁽¹¹), suffragano, credo, l'ipotesi che il caso illu- strato in D. 50, 8, 3 pr. fosse relativo ad un contratto d'appalto pubblico concluso da un curator cittadino ⁽¹²), e che la controver-
2. – Consideriamo dapprima il seguente testo:	sia sorta a seguito dell'inesecuzione dello stesso dovesse essere sot- toposta, probabilmente sulla base di una costituzione imperiale, al-
Ulp. 3 opin. D. 50, 8, 3 pr.: Conductore perficiendi operis punito fi- deiussor, qui pro eo intervenerat, idem opus exstruendum alii locave-	toposta, probabilmente sulla base di una costituzione imperiale, al- la <i>aestimatio</i> del <i>praeses provinciae</i> (¹³). Era in discussione, infatti,
rat: nec a secundo redemptore opere perfecto usurarum praestationem	
heres fideiussoris recusare non debet, cum et prior causa in bonde fidei contractu in universum fideiussorem obligaverit, et posterior locatio,	(11) Sul passo cfr. F. KNIEP, Societas publicanorum, I, Jena, 1896, 371; A. DA- GUET-GAGEY, Les opera publica à Rome (180-305 ap. J.C.), Paris, 1997, 227; e soprat-
quia suum periculum agnovii, soliade praestationi rei puvilcae eum suv- stituerit.	(<i>curatores operum</i>), gli appaltatori e le autorità cittadine nelle provincie orientali del- (<i>curatores operum</i>), gli appaltatori e le autorità cittadine nelle provincie orientali del- l'impero (ed in particolare in Egitto) cfr., con richiamo alle fonti papitologiche, A.
La sua collocazione nel titolo 50, 8 del Digesto che reca la me-	Dorsaze witz, Les englies puoles aans les villes ae i Egypte romaine, Frootemes aa- ministratifs et financiers, Warszawa, 1986, 107 e ntt. 192 e 193 Sia in D. 50, 8, 3 pr. sia in D. 50, 10, 2, 1 la città provinciale è indicata con la
tium), sotto la quale forse il passo compariva già nei Libri opinio-	locuzione ' <i>res publica</i> '; essa nelle opere giurisprudenziali sistematico-casistiche denota una esclusiva valenza istituzionale, e non evoca anche, a differenza di ' <i>cuvitas</i> ', la pre-
rum (10), oltre al contenuto di un altro brano ancora desunto dai comnilatori giustinianei dal terzo libro delle <i>Opiniones</i> e riguar-	senza di una struttura urbana: vd. recentemente M. TALAMANCA, Particolarismo nor- mativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana, in Diritto generale e di-
dante le diverse relazioni che si instauravano nelle <i>civitates</i> provin-	ritti particolari nell'esperienza storica (Atti Congr. intern. Soc. it. st. dir., Torino, 19- 21 novembre 1998), Roma, 2001, 116 s. ⁽¹²⁾ Nel III-IV secolo d.C. la cura operum publicorum era di solito un munus per-
incentrata sulla figura del governatore provinciale (vd., per esempio, B. SANTALUCIA, <i>l libri</i> , cit., I, 72; D. LIEBS, <i>Ulpiani</i> , cit., 306, nt. 131). (7) Si trasta volendo service la suddivisione in frammenti della <i>l istera Florenti</i> -	sonate – ctr. D. 30, 4, 4 pr. (tratto ancora dal terzo libro delle Opmones); Arc. Char. l. sing. de mun. civ. D. 50, 4, 18, 10; L. NEBSEN, Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jabrbun-
na, di D. 50, 8, 3. (8) Sul punto cfr. B. SANTALUCIA, I libri, cit., I, 73; vd., inoltre, l'opinione del-	una preposizione del senato locale o, stando a Ulp. 2 <i>de off. proc.</i> D. 1, 16, 7, 1, del governatore provinciale. Su questi aspetti dell'amministrazione delle opere pubbliche
(Ankum richiamata <i>injva</i> , nr. 40. (⁴) Mi riferirò per semplicità nel prosieguo al <i>praeses</i> come organo giudicante,	nelle civitates, vd. R.J.A. HOUDOY, Le droit municipal. I. De la condition et de l'admi- nistration des villes chez les Romains, Paris, 1876, 435; W. LIEBENAM, Städteverwal-
na occorre sempre tenere presente la possibilità di care a governatore provincione di delegare lo svolgimento del processo ad altro giudice a lui subordinato. Sulla pro- gressiva limitazione della facoltà spettante al preside di <i>dare iudicem</i> , dal II secolo	tung im römischen Kaiserreiche, Leipzig, 1900, 385 s.; E. KORNEMANN, voce Curato- res, in RE, IV, Stuttgart, 1901, 1802 s.; W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones, Wiesbaden, 1973, 178 s.:
d.C. fino all'età costantiniana, cfr. F. DE MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del basso impero II, in Studi Urbinati, XXXIV, 1965-1966, 197 ss. (¹⁰) Cfr. B. SANTALUCIA, I libri, cit., II, 157 ss.; D. LIEBS, Ulpiani, cit., 302, nt.	F.M. AUSBÜTTEL, Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris, 1988, 156; per la parte orientale dell'im- pero, A. LUKASZEWICZ, Les édifices, cit., 104 ss., 114.
iuo, ii Lenet (rai., ii, 1007), invece, aveva iponzatio cite, iiche Opinions, a prisso figurasse sotto una più ampia intestazione: De administratione verum ad civitates per- tinentium et operibus publicis.	(¹⁵) Il SANTALUCIA (<i>l libri</i> , cit., 1, 171), osserva che l'espressione «aestimatio praesidis provinciae est» di D. 50, 10, 2, 1 è una clausola tipica ricorrente nei rescritti di età severiana, e ciò confermerebbe, a suo avviso, la più ampia tesi che i passi delle

<i>nem causam</i> (più in generale, sul tenore dei <i>verba stipulationis</i> idoneo a configurare	
mulazione <i>«qui pro eo intervenerat</i> ») della malleveria e che tale modalità di obbligarsi avesse comportato una responsabilità del garante <i>in universam conductionem, in on</i> -	405 s.; inoltre, a proposito del nostro passo, F.M. DE ROBERTIS, I rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, 1946, 91.
specie si fosse verificata un'assunzione in forma generica (adombrata dalla vaga for-	(1) Sulla trasmissibilita all effect del obbugazione gravante su <i>juacuano</i> vu. Con 3, 121; I. 3, 20, 2; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano ¹⁴ , Napoli, 1998,
passo, di limitazioni poste al proprio obbligo da parte del <i>fideitassor</i> nei verba stipula-	$\frac{1}{12} = \frac{1}{12} $
fede del contratto cui la fideiussione accedeva, anche l'inesistenza, almeno stando al	danna, in ogin caso, non poiteope essere ana resultizione dena incluent incoura, co- me si osserva giustamente in gl. Punito ad D, 50, 8, 2 (ed. A. Gryphius, Venetiis,
Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano, Milano, 1969, 54 s.	CIA, <i>I libri</i> , cit., II, 163, si tratterebbe di una condanna ad una certa somma; tale con-
<i>usurae ex pacto net annuo romano</i> , koma, 1997, in particolare 196 s.; in quanto al patto come causa produttiva degli interessi nella <i>locatio-conductio</i> , cfr. G. CERVENCA.	(*) Pensa atta infuzione di una pena pecuniaria H.K. GOPPERT, <i>Lur Lebre von</i> den braedes, in Zeitschrift fär Rechtsgeschichte, IV, 1864, 291, nt. 41; per B. SANTALU-
te in considerazione le <i>usurae ex mora</i> e non quelle ex pacto, vd. V. DE VILLA, Le	dere che le formalità utilizzate fossero quelle della stipulatio.
re. Sul fatto che nei passi che riguardano i rapporti di buona fede vengono solitamen-	(") Possiamo dire cne anche nei contronit della <i>cavitas</i> il ideussore assumeva il vincolo attraverso una <i>interrogatio</i> (vd. Pap. 1 <i>resp</i> . D. 50, 8, 5, 3), e ciò induce a cre-
(²¹) Si tratta di <i>usurae ex mora</i> poiché esse non paiono fondate, per il silenzio	
dei lavori pubblici dati in appalto.	limite non fosse previsto nei <i>verba obligationis</i> della <i>fideiussio</i> ; sul punto vd. <i>infra</i> , nt.
r) A tate ngura nuatu, stando at sopra richiamato المالي 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20 litamente la responsabilità nei confronti della rec tatblica del corretto espleramento	di) dovesse seguirne le sorti per quanto concerne il soggetto interessato a tatta valete (la <i>rinitare</i>) l'ortgano giudiziale (<i>brigerec provinciae</i>) e l'amniezza (salvo che un gualche
tale locuzione posta nel passo a fondamento dell'obbligo del fideiussore.	<i>demptores</i> , ma tutto lascia credere che la responsabilità dei fideiussori (e dei loro ere-
(") Sui espressione <i>«in bonae fizer contractu»</i> crr. quanto si dira <i>mira</i> nel testo. (¹⁹) Cfr. <i>supra</i> , nt. 15; a tale <i>stipulatio</i> ritengo che alluda <i>«prior causa»</i> , essendo	Milano, 1981, 208, nr. 139). In D. 50, 10, 2, 1 viene in considerazione, per la verità, la responsabilità dei <i>re</i> -
	dir., XVII, Milano, 1968, 324 e nt. 12; M. CIMMA, Ricerche sulle società di publicani,
	oponsis, juceptomassio, juceassio, Linnge Granajuagen cant controlocity inageneties obte. Berlin, 1907. 6. nt. 1; M. TALAMANCA, voce Fidetussione (parte storica), in Enc.
In quanto fidelussore obbligato in universim ($\frac{22}{2}$); e debitore, d'al-	termine praes e attestato solo nno al primo secolo d.C. (crr., a tat nguardo, c. Levy, Connin fidopenaniccio fideniccio Finiae Crundfragen rum römischen Bärgschaftere-
rante e debitore delle <i>usurae ex mora</i> (*) relative al primo appalto,	nale figurasse <i>fideiussor</i> , se si tiene in conto che in merito a rapporti pubblicistici il
e precedentemente sostenuto, al <i>curator operts</i> (**). Dunque il ga-	<i>I libri</i> , cit., I, 170, nr. 93; d'altra parte, sembra più probabile che già nel testo origi-
\sim	NEL (<i>Pal.</i> , 11, 1007 ntt. 1-5) in considerazione dei fatto che la maneveria accedeva ad un contratto mibblico, non è invero esente da possibili obiezioni: cfr. B. SANTALUCIA.
here and a sub-anitation of the second and the seco	(14) La sostituzione di <i>fideiussor</i> con <i>pres</i> in D. 50, 8, 3 pr., già proposta dal LE-
ductor costituandosi (usubstituarity) in quasto mi nare inevitabi	st'ultimo punto, come si è detto (supra, nt. 6), la dottrina non è concorde.
(comprensiva del debito e delle usurae) dovuta dal secondo con-	que l'opera sia attribuíbile, conformemente alla tradizione, ad Ulpiano; ma su que-
responsabilità nei confronti della civitas circa l'intera prestazione	Obiniones siano per lo più derivati da costituzioni imperiali di quell'epoca e che dun-
vori il fideiussore ha dimostrato la volontà di assumere su di sé la	
ressi dovuti alla città. La seconda: col riappalto della totalità dei la-	
appaltatore – l'«universum» –, ivi incluso il pagamento degli inte-	
andava a coprire tutto il debito (valutabile <i>ex fide bona</i>) del primo	usurae per l'intero ritardo occorso nella realizzazione dell'opera,
ad un contratto di buona fede (18), la stipulazione di garanzia (19)	il fideiussore, e per lui l'erede (17), dovesse pagare alla civitas le
rt»). La prima: poiché nel caso di specie la fideiussione accedeva	tato, a sua volta, inadempiente. Si poneva pertanto la questione se
causali polisindetiche (« <i>cum et-obigaverit»</i> ; « <i>et posterior-substitue-</i>	tato i lavori ineseguiti ad un secondo redemptor, il quale era risul-
iaccia leva su que argomentazioni, che corrispondono alle due	st'ultímo era stato punito per l'inadempimento (16), aveva riappal-
for in the second se	circostanza che il fideiussore del conduttore, una volta che que-
quelli concernenti la <i>relocatio</i> .	un'opera pubblica (15), responsabilità da accertare alla luce della
dunque gli interessi maturati in ordine alla prima <i>locatio</i> insieme a	un <i>redemptor</i> alla <i>civitas</i> a garanzia della corretta costruzione di
	la responsabilità ex mora dell'erede di un fideiussor (14) fornito da
BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 319	318 ANDREA TRISCIUOGLIO
	-

¢

gazione, quale la <i>locatio</i> , che dava luogo ad un giudizio di buona fede, il responso di Ulpiano è perfettamente conforme alla prassi giuridica a lui contemporanea».	obligatione proficiscantur quam ex officio iudicis applicentur, tamen, cum fideiussor in omnem causam se applicuit, aequum videtur ipsum quoque agnoscere onus usurarum, ac
⁽²⁷⁾ La classicità della soluzione è stata difesa, in una prospettiva processuale, anche dal F.M. DE ROBERTIS, <i>I rapporti</i> , cit., 86: «comunque, trattandosi di obbli-	fideiussor se obligavit, eum quoque exemplo colono tardius illatarum per morani coloni pensionum praestare debere usuras; usurae enim in bonae fidei iudiciis non tamen ex
stato, per altro, anche in Symm. Epist. 2, 87 (a. 382-383 d.C.; ed. Seeck, 68).	Russiacoen Tomiscoen Necos, wieis-munchen, 1770, 102 s., – ancora pubbilitsiico. Paul 5 resp. D. 19, 2, 54 pr.: Paulus respondit, si in omnem causan conductionis etian
cit., 1, 71, nr. 93 e lett. ivi richiamata; inoltre M. KASER, Das römische Privatrecht ² , 171, nr. 193 e lett. ivi richiamata; inoltre M. KASER, Das römische Privatrecht ² ,	do l'opinione del TH. MAYER - MAIX (Locatio-conductio, Eine Untérsuchung zum
stematico intervento dei compilatori giustinianei volto a privilegiare una visione so- stanziale anziché processuale dei contratti di buona fada (off- R. Cantattora, <i>Tida</i> tti	(24) Ciò emerge chiaramente anche da un responso di Paolo, dove si verte nuo- vamente in materia di <i>fidebuccio in compene caucane conductionic</i> in un ambito – secon-
che nei luoghi in cui compare l'espressione <i>«bonae fidei contractus»</i> vi sia stato un si-	⁽²³⁾ In tal senso B. SANTALUCIA, I libri, cit., I, 171, nt. 93; II, 160 ss.
mo au idea dell'accessoneta piuttosto che a quella della limitazione. L'altra parte, non si può più pensare, alla luce dei più recenti orientamenti espressi dalla dottrina	LIPPO, Faun Decretorum unt tres, Millano, 1938, 108 ss.; F. CERAMI, Contrabere cum fisco ² , in AUPA, XXXIV, 1973, 316.
l'« <i>in</i> »; credo, però, che la preposizione sia spiegabile se la si intenda come un richia-	diritio romano. Le applicazioni della stipulatio, Roma, a.a. 1934-1935, 176; C. SANFI-
ne «in bonae fidei contractu», non comprendendo l'origine del limite evocato dal-	usuras non teneri; sul decreto imperiale ivi menzionato, vd. S. RICCOBONO, Corso di
(26) II DI MARZO, Bonae fidei contractus, In Scritti giurtaici, 11, Millano, 1922, 186.	quant in usuras: qui aeprecavantur. Lecia suvscriptione fuerussionis, quontant in sou centum annua se obligaverant, non in omnem conductionem, decrevit fidetussores in
buona fede: cfr. sch. 3 di Stefano ad Bas. 13, 2, 25 (Hb. II, 53; Sch. B II, 662, 17-18);	na Romuli fiscus ut obligata sibi occupaverat et conveniebat fideiussores tam in sortem
mento delle <i>usurae ex mora</i> vertà ricondotto espressamente alla qu'ous dei contratti di	Romulo conductore vectigalis centum annua Petronius Thallus et alii fideiusserant: bo-
vu. G. CERVENCA, C <i>ontroano</i> , cu., 274 ss., 277 s.). La tendenza evidenziata trovera poi un momento di perfezionamento in età giustinianea allorché l'obbligo del naga-	dunque, questa, un ipotest pen diversa, per rainspecie e per sonazione, un quena ri- chiamata in Paul. 3 <i>decret.</i> D. 46, 1, 68, 1 e concernente locazioni fiscali: <i>Pro Auretio</i>
dei bonae fidei iudica, il riconoscimento degli interessi ex mora sull'officium iudicis	Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I. Padova, 1962, 75). Sarebbe
denza, emersa nelle fonti già della tarda età classica, a non fondare più, nell'ambito	MARTINO, Le garanzie personali dell'obbligazione, I, Roma, 1940, 156 ss.; P. FREZZA,
esprimermi in termini sostanziali, anziché processuali, in consonanza con quella ten-	Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano, Napoli, 1897, 135 s.; F. De
(25) Tenuto conto della datazione delle <i>Ominimes</i> (TH-IV sec. d.C.). ho meterito	418: F. MOMMSEN. Die Lebre von der Mora. Braunschweig. 1855, 277 s.: C. FADDA.
si ita fideiussisset: "in quantum illum condemnari ex bona fide oportebit, tantum fide	verborum obligationibus, p. II, tr. IV, S XXII, in Meermanni thesaurus iuris civilis et
	tale ampia responsabilità, cfr. J. FERNANDEZ DE RETES, Praelectio ad titulum dig. de
spondere le <i>usurae ex mora</i> , pur in assenza di espresse pattuizioni	
meati dalla bona fides, e dunque ad esse ineriva l'obbligo di corri-	va (²⁴), carattere che, come è noto, implicava il dovere del <i>con</i> -
mento che entrambe le locazioni erano considerate contratti per-	buona fede della locatio-conductio alla quale la fideiussio accede-
diverso rispetto alle corrispondenti locationes dei privati, dal mo-	gravante sul fideiussore non poteva che derivare dal carattere di
in provincia per conto delle <i>civitates</i> non subivano un trattamento	circa il pagamento delle usurae, infatti, un obbligo corrispondente
mationes' dei praesides, le locationes operum concluse dai curatores	re del passo, di un apposito accordo tra il fideiussore e la civitas
stimonianza del fatto che intorno al III-IV secolo d.C., nelle ' <i>aesti</i> -	dall'autore delle Opiniones (23): in assenza, stando almeno al teno-
Siamo dunque di fronte ad una chiara, seppure incidentale, te-	contractu» si inserisca logicamente nell'iter argomentativo seguito
sciplina di età classica prevista per i contratti di buona fede (27) .	ro condivisibile l'opinione secondo cui la locuzione «in bonae fidei
supporre un assoggettamento della locazione in questione alla di-	Venendo al punto che maggiormente qui interessa, credo inve-
dal momento che la soluzione data al caso sembra comunque pre-	detussor - ereditando.
avere i tratti di una modificazione sostanziale del testo originario,	ad un pagamento delle usurae ex mora dovuto alla civitas dal fi-
zione dei compilatori giustinianei (26), essa non potrebbe certo	ris; stando così le cose, l'erede non può avanzare obiezione alcuna
cuzione a lui imputabile (25); ma se si ammettesse anche un'inser-	tore che ha operato in vece e con le responsabilità del curator ope-
ductor di corrispondere anche gli interessi in caso di ritardata ese-	tro canto, delle usurae relative al secondo appalto, in quanto loca-
BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 321	320 ANDREA TRISCIUOGLIO

 MANCA (Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 180), tuttavia, l'assimilazione delle civitates (Romanae; vd. anche LD., Gli ordinamenti, cit., 128) ai privati deve essere riferita, non già ai rapporti che le prime intrattenevano coi privati stessi, bensì alle relazioni intercorrenti tra le città e il populus Romanus. Sul commentario gaiano all'editto provinciale si è soffermato recentemente M. BRETONE, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Bari, 1998, 152 s. (³⁰) Cfr. a tal riguardo, ma in rapporto alla compravendita, C. FADDA, Le usurae quae officio iudicis praestantur, in Studi e questioni di diritto, I, Napoli, 1910, 322, con citazione del Keller (vd. Pandekter², II, Leipzig, 1867, § 329, 60). (³¹) Se così fosse, avremmo un profilo in cui i contratti delle civitates si differenziavano nettamente da quelli del fiscut, per l'esistenza a favore di quest'ultimo di uno specifico privilegium ricordato in Paul. I. sing. de usur. D. 22, 1, 17, 5: Fiscus ex suis contractibus usuras non dat, sed ipse accipit; cfr., sul passo, P. CERAMI, Contrabere, cit., 324 ss.; M.V. GIANGRIECO PESSI, Situazione economico-sociale e politica finanzia- 	 ⁽²⁸⁾ In merito alla giurisdizione del governatore provinciale in materia di locazioni private cfr. il rescritto di Diocleziano e di Massimiano del 290 d.C. (<i>Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Hostilio Hectario</i> C. 4, 65, 17): <i>Praeses provinciae ea quae ex locatione debentur exsolui sine mora curabit, non ignarus ex locato et conducto actionem, cum sit bonae fidei, post moram usuras legitimas admittere;</i> su cui vd. G. CER-VENCA, <i>Contributo</i>, cit., 269 s.; va osservato, per altro, che la prospettiva processuale emergente in C. 4, 65, 17 non è rigorosamente osservata dalla cancelleria diocleziane, quando si tratta di porre in relazione l'obbligo di corresponsione delle <i>usurae ex mora</i> con i contratti fondati sulla <i>bona fides</i>: cfr. <i>Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Decimo Caplusio</i> C. 2, 40, 3 (sempre del 290 d.C.): <i>in bis videlicet, quae moram desiderant, id est in bonae fidei contractibus</i> ⁽²⁹⁾ Questo, se si accetta l'interpretazione del passo gaiano data da V. AkaNGIO-RUIZ, <i>Istituzioni</i>, cit., 69, nt. 3, il quale vi ha scorto un'affermazione che le città possono essere parti di rapporti di diritto privato come gli individui. Secondo M. TALA- 	al riguardo (²⁸). Una tale considerazione delle <i>locationes civitatium</i> , che potrebbe forse essere vista come una specificazione della nota massima gaiana presente nel commentario all'editto provinciale: <i>civitatesprivatorum loco babentur</i> (Gai. 3 <i>ad ed. prov.</i> D. 50, 16, 16) (²⁹), rivela una <i>bona fides</i> funzionale ad un preciso risultato: quello di ristabilire, attraverso il riconoscimento delle <i>usurae</i> a fa- vore della <i>civitas</i> , un equilibrio economico tra le prestazioni altera- to a causa dell'inadempimento del <i>conductor</i> (³⁰). E credo sia lecito ipotizzare, alla luce della considerazione delle locazioni in esame come <i>bonae fidei contractus</i> , un trattamento paritario delle parti, sicché un obbligo di corrispondere gli interessi moratori sarebbe gravato pure sulla <i>civitas</i> in caso di ingiustificato ritardo nel paga- mento della mercede a favore del <i>redemptor</i> (³¹)	322 ANDREA TRISCIJOGLIO
 ret publicae, stando a Pap. 1 resp. D. 50, 8, 5 pr., dove peraltro la considerazione di tali funzionari come locatores potrebbe rispecchiare una situazione delle amministrazioni cittadine provinciali più tarda rispetto all'epoca severiana (vd. G. CAMODECA, Ricerche sui 'curatores rei publicae', in ANRW, II, 13, Berlin-New York, 1980, 462 s.); cfr., inoltre, C. SCHILLING, Studien aus der Römischen Agrargeschichte, Riga, 1926, 66 s.; B. SANTALUCIA, I libri, cit., II, 158, nt. 28. Sull'amministrazione in generale dei fondi cittadini in epoca tardoimperiale, vd. P. VOCI, Nuovi studi sulla legislatione romana del tardo impero, Padova, 1989, 95 ss. (¹⁴) Tale mio convincimento è rafforzato anche dalla circostanza che, se si accoglie la suddivisione in frammenti della Littera Florentina, sarebbe assicurata una continuità tematica in D. 50, 8, 3, poiché il frammento sarebbe dedicato interamente alla responsabilità del fideitassor (e del suo etede) nei confronti della contas. In ogni caso, le osservazioni che faremo in margine a D. 50, 8, 3, 2 circa il ruoio della bona fides sono estendibili senza difficoltà anche alla responsabilità del conduttore. 	 ¹⁴ responsabilità del <i>fidetussor</i> del conduttore di un fondo agricolo appartenente alla <i>civitas</i> (³³), piuttosto che a quella del conduttore stesso (³⁴), e nel contempo segnala una contrapposizione esistente tra le soluzioni date in D. 50, 8, 3, 1 e in D. 50, 8, 3, 2. Nel primo caso, infatti, l'autore delle <i>Opiniones</i>, sempre probabilmente sulla base degli indirizzi espressi dalla cancelleria imperiale, afferma come giuridicamente corretto estendere la responsabilità dei fideiussori a tutto quanto è dovuto dal conduttore, includendo pertanto pertanto pertanto in guesto caso i magistrati cittadini ma fors'anche i <i>curatore</i> (³¹) I locatori erano in questo caso i magistrati cittadini ma fors'anche i <i>curatore</i> (³²) I momente con D. 50, 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 3 Passiamo, ora, ad esaminare il secondo passo: Ulp. 3 opin. D. 50, 8, 3, 2: Sed si in locatione fundorum pro sterilitate temporis boni viri arbitratu in solvenda pensione cuiusque anni pacto (32) comprehensum est, explorata lege conductionis fides bona sequenda est. Il Sed iniziale, per il collegamento di tipo avversativo che instaura, mi induce in verità a ritenere che in D. 50, 8, 3, 2, come nella frase che precede (Ulp. 3 opin. D. 50, 8, 3, 1: Qui fideiussemint pro conductore vectigalis in universam conductionem in usuras quoque iure conveniuntur, nisi proprie quid in persona eorum verbis obligationis expressum est), si affronti ancora un aspetto relativo al- 	BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 323

ß

ANDREA TRISCIUOGLIO

le *usurae ex mora* (³⁵), a condizione che non vi sia stata un'espressa limitazione nella stipulazione di garanzia (³⁶); nel secondo caso, invece, si prescrive ancora verosimilmente al governatore provinciale (³⁷) di valutare secondo la *bona fides* quanto dovuto dal *fideiussor*, qualora si verifichi una sterilità del fondo dovuta ad eccezionali avversità del tempo (³⁸) e le parti (il locatore e il conduttore) per un tale caso di forza maggiore (³⁹) abbiano deferito nella *lex locationis* all'*arbitratus boni viri* la determinazione della mercede annuale (⁴⁰).

Quest'ultima disposizione, oltre agli spunti che può offrire per la ricostruzione della storia dell'istituto della *remissio mercedis* (⁴¹), presenta una questione, di una certa importanza per la nostra indagine, in merito al significato funzionale che assume la *bona fides* nella frase *explorata lege conductionis fides bona sequenda est* (⁴²). Da un lato, invero, vi si potrebbe scorgere, prescindendo dai contenuti specifici del patto precedentemente menzionato nel

(³⁵) Su di esse in rapporto alla locatio di agri vectigales vd. altresì Hermog. 5 epit.
 D. 39, 4, 10, 1: Non solutis vectigalium pensionibus pellere conductores necdum etiam tempore conductionis completo vel ab bis usuras ex mora exigere permititiur.
 (³⁶) Cfr. a tal proposito. subra nt. 22

(³⁶) Cfr., a tal proposito, *supra*, nt. 22.

(37) Sulla centralità della figura del praeses provinciae nei Libri opinionum cfr. su-, nt. 6.

pra, nt. 6. (³⁸) È una condizione, questa, da ritenersi implicita nel passo. (³⁹) Cfr. P. Vocr, Le obbligazioni romane. (Corso di Pandette). Il contenuto del-

l'obligatio, I, 1, Milano, 1969, 201.
 (40) Secondo H. ANKUM, *Remissio mercedis*, in *RIDA*, XIX, 1972, 234 s., tale potere, spettante al giudice, di fissare l'ammontare della mercede non può trovare giustificazione nel processo formulare, ma solamente nel quadro della *cognitio extra*

ordinem.
(⁴) A tale fine finora il passo è stato esaminato, per lo più in modo marginale,
(⁴) A tale fine finora il passo è stato esaminato, per lo più in modo marginale,
dalla dottrina romanistica, la quale sulla scorta di esso ha negato (vd. TH. MAYER
MALY, Locatio-conductio, cit., 146 s.; G. LONGO, Osservazioni critiche sulla disciplina
giustinianea della «locatio conductio», in Studi in onore di B. Biondi, II, Milano, 1965,
296), oppure non ha escluso (vd. A. THOMAS, Remissio mercedis, in Studi in memoria
di G. Donatuti, III, Milano, 1973, 1277; H. ANKUM, Remissio, cit., 234, nt. 27; F.M.
DE ROBERTIS, La responsabilità contrattuale nel sistema della grande compilazione, II,
Bari, 1982, 920, nt. 177; B.W. FRIER, Law, Economics, and Disasters down on the

mercedis pro sterilitate temporis all'epoca della stesura dei Libri opinionum.
 (42) Sulla ipotesi che l'espressione «fides bona sequenda est», trattandosi di una 'Leetformel', sia interpolata cfr. F. WIBACKER, I libri [Recensione], cit., 201.

Farm: remissio mercedis revisited, in BIDR, XCII-XCIII, 1989-1990, 257, nt. 85), un'automatica inerenza alla locatio-conductio di un diritto del conduttore alla remissio

BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 325

passo, un richiamo al principio espresso da Giavoleno, secondo cui *bona fides exigit, ut quod convenit fiat* (Iav. 11 *epist.* D. 19, 2, 21) – principio che, tra l'altro, era ben noto anche all'autore delle *Opiniones* (⁴³) – e dunque pensare ad una *bona fides* diretta ad assicurare l'osservanza degli accordi presi (⁴⁴); e, se così fosse, si potrebbe ragionevolmente fondare anche in un ambito pubblicistico una rappresentazione del rapporto locatizio in senso paritario, per il fatto che vi sarebbe stato anche a carico della parte pubblica un vincolo basato sulla buona fede ad eseguire puntualmente quanto pattuito, senza che potessero prevalere diverse, particolari esigenze. Non si potrebbe escludere, d'altro lato, che nel nostro testo la *bona fides* trovi una giustificazione del suo operare, oltreché una specificazione dei suoi contenuti, nel rinvio pattizio all'*arbitratus boni viri* (⁴⁵), e dunque essa si profili come un criterio di equità

(4) Cfr. in tal senso gl. Fides ad D. 50, 8, 2 (ed. e pag. cit. supra, nt. 16): «quae est ut servetur pactur»; R.J. POTHIER, Le Pandette di Giustiniano, VI, ed. A. Bazzarini, Venetiis, 1835, 869 s.; un affiancamento tra il citato passo di Giavoleno e D. 50, 8, 3, 2 è stato proposto più recentemente, in modo sommario, da P.E. VIARD, Les pactes adjoints aux contrats en droit romain classique, Paris, 1929, 95, nt. 3; anche B. SANTALUCIA, I libri, cit., II. 165, dà l'impressione di interptetare D. 50, 8, 3, 2 in conformità al principio giavoleniano, laddove afferma: «...la civitas locatrice dovrà cioè rispettare scrupolosamente l'impegno assunto mediante il patto e non potrà esigere, nel caso di sensibile diminuzione del raccolto dovuta all'avversità della stagione, la corresponsione da parte del conduttore di una mercede superiore a quella determinata arbitratu boni viri».

(⁴⁵) Il collegamento tra l'arbitrium boni viri e la bona fides - aequitas era già stato evidenziato in merito a D. 50, 8, 3, 2 da M. VOIGT, Das ius naturale, aequina et bonum und ius gentium der Römer, I, Aalen, 1966 (rist. ed. Leipzig, 1856), 609; esso si desume chiaramente anche da un passo paolino che concerne la probatio operis del locator. Paul. 34 ad ed. D. 19, 2, 24, pr.: ...nam fides bona exigit, ut arbitrium tale praestetur, quale viro bono conventi. Il detto legame, invece, non è più percepibile nel passo dei Basilici (Bas. 54, 10, 2; Hb. V, 135; Sch. A VII, 2500, 14-15) corrispondente a D. 50, 8, 3, 2, ma restitutus alla luce della Synopsis maior (vd. Syn. Bas. E I, 27 in Ius Graeco-Romanum, V, 249): «El. δè καl περί τής ἀφορίας τι ουμφωνηθή, ἀκολουθούμεν τῆ ἀγαθῆ πίστευ»; qui l'accenno all'arbitratus boni viri è venuto meno nel quadro di una più ampia rielaborazione abbreviativa del testo del Digesto.

324

⁽⁴⁾ Cfr. Ulp. 6 opin. D. 8, 4, 13 pr.: «...quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit...». Sul passo cfr., oltre a J. HALLEBEEK, Legal problems, cit., 39 ss., W. DAJCZAK, L'uso della locuzione "bona fides" nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali, in RIDA, XLIV, 1997, 80 ss.

			¢
· · · .	szo, юс. сн.). (³³) Tale сопсеssione della <i>remissio</i> è evocata nel passo dalla locuzione « <i>ratio-</i> <i>nem tui… baberi</i> » (vd. Тн. Маувк Магу, Locatio-conductio, cit., 145).		cifica». (48) Cfr. K. Visky, I contratti di locazione nella crisi economica del III secolo, in Studi in onore di C. Sanfilippo, I, Milano, 1982, 680; e soprattutto P.W. de Neeve, Remissio mercedis, in ZSS, C, 1983, 328 e nt. 126, 335.
	testimonianza di Columella, in Studi in memoria di G. D'Amelio, I, Milano, 1978, 282, nt. 39; inoltre P.W. de Neeve, <i>Remissio</i> , cit., 327 e gli autori ivi menzionati. Anche l'Ankum poi si è uniformato all'opinione maggioritaria (cfr. P.W. de Neeve, <i>Remis-</i>		<i>boni viri e la bona fides</i> in rapporto alla frase <i>«explorata lege conductionis fides bona sequenda est»</i> nei seguenti termini: «Le parti dimostrano di darsi carico di cautelarsi con patti speciali valutabili <i>boni viri arbitratu</i> nella economia della convenzione spe-
	fosse stata fissata in quantità annue di prodotto anziché in denaro, vd. A. MASI, Il problema della remissione della mercede nella locazione di fondi rustici alla luce di una		re al guidice competence. ⁽⁴⁷⁾ Mi pare che aderisca implicitamente a questa seconda soluzione interpreta- tiva G. Longo, Osservazioni, cit., 296, laddove pone una coincidenza tra l' <i>arbitratus</i>
	 inone cognoscet sequetur», vd. in particolare P.W. DE NEEVE, Remissio, cit., 335. (⁷²) E non al mezzadro, come ha ritenuto inizialmente l'ANKUM, Remissio, cit., 232. Per la riconduzione della fattisnecie alla <i>locatio conductio</i> sekbene la mercado 	······································	356). Su questa linea si pone anche H. ANKUM, <i>Kemissio</i> , ctt., 254, nt. 27, per 11 qua- le tuttavia la clausola compromissoria non avrebbe eliminato la possibilità di ricorre- no al ciudica compostente
	strati municipali; vd. anche, da ultimo, F. PERGAMI, L'appello nella legislazione del tardo impero, Milano, 2000, 405 ss. Sull'espressione «eamque formam qui ex appella-		TALUCIA, I libri, clt., II, 165; F. SITZIA, Considerazioni in tema di apericulum locato- ris» e di aremissio mercedis», in Studi in memoria di G. D'Amelio, I, Milano, 1978,
	und Christentum, X, Stuttgart, 1978, 435 e M. KASER - K. HACKL, Das römische Zi- vilprozessrecht, München, 1996, 471 e nt. 35, a proposito della competenza in grado d'appello del governatore provinciale nei confronti delle sentenze emanate dai masi-	· · · · · · · · · · ·	261 ss., e letteratura ivi citata. Alcuni autori, per contro, ritengono che l'espressione <i>«boni viri arbitratu»</i> sia da interpretare in senso soggettivo ed evochi pertanto un rin- vio ad un <i>arbiter</i> che dovesse fissare il <i>auantum</i> della <i>remissio mercedis</i> (vd. B. SAN-
•	 (51) Cfr. F. De MARTINO, Storia della costituzione romana², IV, 2, Napoli, 1975, (51) Cfr. F. De MARTINO, Storia della costituzione romana², IV, 2, Napoli, 1975, 824; inoltre G. THÜR - P.E. PIELER, voce Gerichtsbarkeit, in Reallexicon für Antike 		(*) A proposito della 'objektivierte Aurassung ciena ionnica acomuni - acomu tus boni viri vd. K. NEHLSEN VON STRYK, Die boni bomines des frühen Mittelalters anter besonderer Berücksichtigung der fränkischen Quellen, Berlin, 1981, praecipue
	westlichen Provinzen des römischen Reiches, herausg. K.P. Johne, J. Köhn, V. Weber, Berlin, 1983, 231; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, <i>Ai margini</i> , cit., 236 s.; vd. inoltre, G. GANDOLFI, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano, Milano, 1944 357 c		Sul fatto che l'arbitratus boni viri in D. 50, 8, 3, 2 potesse tiguatdare sia l'an sia il quantum della remissio, vd. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ai margini della proprietà fondiaria ³ , Roma, 1998, 211.
	I. Molnán, Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats, in ANRW, II, 14, Betlin-New York, 1982, 677 s.; F. Strzia, Considerazio- ní, cit., 357 ss.; G. Longo, Osservazioni, cit., 296 s.; A. Thomas, Remissio, cit., 1276; J. Köhn, Die Kolonen in den Rechtsbestimmungen, in Die Kolonen in Italien und den		Imp. Alexander A. Sabiniano Hygino C. 4, 65, 8: Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris, si tamen expressum non est in loca-
	Law, cit., 257, nt. 86. ⁽⁹⁾ Il rescritto in questione è stato per lo più studiato, come D. 50, 8, 3, 2, in rapporto all'evoluzione storica dell'istituto della <i>nomicria manazia</i> ofer in mantachana		Sabinianus Hyginus, e che si rifertva con ogni probabilita all am- biente provinciale (48):
	(49) L'ANKUM, <i>Remissio</i> , cit., 232, poggiando su una diversa tradizione mano- scritta, preferisce <i>ut a aut</i> ; ma il passo dei Basilici corrispondente (Bas. 20, 1, 70; Hb. II, 370; Sch. A III, 998, 19) e lo scolio 'Edv <i>ad b.l.</i> (Hb. II, 370; Sch. B III 1211, 23) fanno effettivamente propendere per l' <i>aut</i> , come ritiene, tra eli altri. B.W. FRIER.	· · · · .	di criterio equitativo di calcolo cne deve orientare il giudice della cognitio. Tali disposizioni sono contenute nel seguente rescritto di Alessandro Severo, che venne indirizzato nel 231 d.C. ad un tale
	puo certamente essere quena cne <i>exigii, ui quod convenit fiat</i> , dal momento che le parti apparentemente non hanno neppure regola-		imperiale in età severiana in tema di <i>remissio mercedis ob sterilita-</i> <i>tem</i> rende forse più plausibile un significato di <i>bona fides</i> nel senso
• • • • • • • • • •	Looene, la <i>vona jues</i> che deve ispirare il giudice d'appello del- la <i>cognitio</i> , e quindi anche il governatore provinciale (⁵¹), nel con- cedere al conduttore (⁵²) una remissione della mercede (⁵³), non		Non ravvedo in verità nel passo elementi decisivi per l'accogli- mento di una delle due accezioni di <i>bona fides</i> prospettate. Il con- fronto mittavia, di D. 50. 8. 3. 2 con le regole date dalla cancelleria
	buntur, rationem tui iuxta bonam fidem baberi recte postulabis, eamque formam qui ex appellatione cognoscet sequetur (⁵⁰).		l'adeguare la prestazione del <i>conductor</i> alla minore possibilità di sfruttare il fondo dovuta alla <i>sterilitas temporis</i> (47); si avrebbe evi-
	tione aut (⁴⁹) mos regionis postulat, ut, si qua labe tempestatis vel alio caeli vitio damna accidissent, ad onus tuum pertincrent, et quae eve- nerunt sterilitates ubertate aliorum annorum repensatae non proba-		(rapportato al <i>bonus vir</i>) (⁴⁶) a cui le stesse parti o, in caso di di- saccordo, il giudice della <i>cognitio</i> avrebbero dovuto rifarsi nel-
	BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 327		326 ANDREA TRISCIUOGLIO

<i>des</i> in equo ne de	clause des rei co-ron MANT 1958, of the Cong (Lustin	(i rischi scritte Bas, 2 pnjow	4. gesto dei ti dunq ordin	s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	to <i>in</i> me è stinia pristi Conse	328
<i>des</i> in C. 4, 65, 8, come pure in D. 50, 8, 3, 2, non sarebbe da intendere come un equo criterio di calcolo ma una 'Verkehrssitte' che sta a fondamento della concessio- ne della <i>remissio.</i> (⁵⁷) Come sottolinea, nei suoi appunti pubblicati postuni. G. ROTONDI, I Libri (⁵⁷) Come sottolinea, nei suoi appunti pubblicati postuni. I Milano, 1922 480	 clausole) diffuse nella prassi della provincia egiziana, vd. L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, 785, nt. 552; R. TAUBENSCHLAG, The law of graeco-roman Egypt in the light of the papyri², Warszawa, 1955, 359, nt. 19; J. HERRMANN, Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-aegyptischen Papyri, München, 1958, 143 ss.; breve cenno in D. KEHOE, Legal Institutions and the Bargaining Power of the Tenant in Roman Egypt, in Arch. Pap., XLI, 1995, 2, 246, nt. 41. (37) Cfr. B. HERMESDORF, La fides dans le droit privé du Code de Justinien, in Acta Congressus turidici internationalis. VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice lustiniano promulgatis (Romae, 12-17 novembris 1934), Romae, 1935, 170 ss. Lustiniano promulgatis (MAYER MALY, Locatio-conductio, cit., 145, 147, invece, la bona fi- 	(34) Non solo in senso sfavorevole al conduttore, facendo gravare interamente il rischio dell'eccezionale accadimento atmosferico sullo stesso, come è detto nel rescritto, ma v'è da presumere anche in altro modo; in tal senso vd. anche lo scolio ad Bas. 20, 1, 70 (= C. 4, 65, 8; Hib. II, 370; Sch. B III, 1212, 1-2): «βλάπε δὲ, πῶς φηριν, ἐἰ μηδὲν συνεφωνήθη δίκαιών σε βοηθηθήνα». Sulle disposizioni negoziali di neutrale il neutralum sul conduttore (le cosiddette ἀκάνδυνος-dimensionale).	4. – Sulla base di questi frammenti di esperienza giuridica ro- mana del III-IV secolo d.C., valorizzati da quei compilatori del Di- gesto così propensi ad utilizzare i <i>Libri opinionum</i> per la stesura dei titoli (50, 1-10 e 50, 13) dedicati al diritto pubblico ⁽³⁷), qual è dunque il ruolo che si può riconoscere alla <i>bona fides</i> oggettiva in ordine alle locazioni pubbliche? Come può essa condizionare l'at-	Si può dunque ritenere che D. 50, 8, 3, 2, ricondotto alla sua di- mensione casistica e raffrontato con le norme date in tema di <i>remissio</i> <i>mercedis ob sterilitatem</i> dalla cancelleria imperiale del III secolo d.C., non possa costituire una prova certa dell'applicazione nel settore del- le locazioni pubbliche del principio giavoleniano sopra ricordato.	to <i>in locatione</i> le conseguenze della <i>sterilitas temporis</i> (³⁴); ma, co- me è già stato osservato pur con maggiore riguardo al diritto giu- stinianeo (³⁵), essa pare piuttosto un criterio funzionale all'equo ri- pristino di un equilibrio degli interessi dei contraenti alterato in conseguenza della <i>sterilitas temporis</i> , e come tale molto vicina al- l' <i>aeauitas</i> (⁵⁶).	ANDREA TRISCIUOGLIO
······································		ana tanàna mandritry amin'ny faritr'o dia mandritry amin'ny faritr'o dia mandritry amin'ny faritr'o dia mandrit		an a		
· ·						
 (38) L'assunto deriva da un controllo che ho compiuto sulle fonti giuridiche, di ligentemente raccolte da M. NAVARRA, 'Utilitas publica-utilitas singulorum' tra IV e V 	per fare eventualmente prevalere particolari esigenze riconducibili alla condizione pubblica di uno dei contraenti. Si tratta di un punto, questo, che meriterebbe maggiori approfondimenti. Posso solo qui segnalare che, allo stato attuale delle mie conoscenze, non v'è alcuna testimonianza che lasci supporre la prevalenza del criterio del pub- blico interesse su quello della buona fede, in relazione a rapporti contrattuali di tipo amministrativo (⁵⁸).	8, 3, 2 avesse una diversa funzione (determinata dalla presenza nel patto del rinvio all' <i>arbitratus</i> del <i>bonus vir</i>) che la avvicina sensibil- mente all' <i>aequitas</i> . È bene precisare, tuttavia, che il possibile acco- glimento di un simile risultato esegetico non può evidentemente condurre all'opinione che il principio « <i>bona fides exigit, ut quod con-</i> <i>nemit fiats</i> notesse essere disatteso nei rapporti contrattuali in esame.	eventualmente gravato anche sulla <i>civitas</i> . L'analisi di D. 50, 8, 3, 2 ha offerto poi l'opportunità di appurare se, anche nelle locazioni delle <i>civitates</i> , operasse sul piano proces- suale quella <i>bona fides</i> che vincola le parti alla puntuale esecuzione degli accordi presi. A tal proposito, si è avanzata l'ipotesi, corrobo- rata dalla lettura di C. 4, 65, 8, che la <i>bona fides</i> menzionata in D. 50,	go di corrispondere le <i>usurae ex mora</i> , or può dice care corri go, nel caso illustrato in D. 50, 8, 3, pr., è posto a carico del <i>con- ductor operis</i> , dal momento che viene riconosciuta la responsabilità <i>ex mora</i> del suo fideiussore (<i>rectius</i> , dell'erede di quest'ultimo). Ma quelle esigenze di equità caratterizzanti i contratti di buona fe- de e che indirizzano verso un uguale trattamento delle parti auto- rizzano a ritenere che lo stesso obbligo di pagare le <i>usurae</i> sarebbe	tività giudiziale del governatore provinciale nell'epoca indicatar de quale più generale visione del contratto pubblico si può delineare? Da D. 50, 8, 3, pr. è emersa con chiarezza un'equiparazione tra le locazioni delle <i>civitates</i> e le locazioni private, sotto il profilo che anche le prime sono annoverabili tra i <i>contractus bonae fidei</i> e ne seguono coerentemente la disciplina per quel che riguarda l'obbli-	BONA FIDES E LOCAZIONI PUBBLICHE NELLE OPINIONES DI ULPIANO 329

329

ANDREA TRISCIUOGLIO

330

schio concernente la sterilitas temporis viene assicurata già nella lex com'è dimostrato da D. 50, 8, 3, 2, dove l'équa (o conforme alla nifestare anche nel momento della redazione del testo contrattuale, rità dei contraenti; ed è, questa, una condizione che si poteva mapossa legittimamente credere ad una sostanziale condizione di pale ragioni e le attese della controparte; al contrario, mi pare che si in generale ispirarsi ad un autoritarismo poco incline a riconoscere del contraente privato e i suoi comportamenti negoziali potessero la *civitas* si collocasse in una posizione di supremazia nei confronti locatio operis di D. 50, 8, 3, pr. come bonae fidei contractus – che tamente non si può dire - penso di nuovo alla considerazione della mibile dal ruolo conferito alla bona fides nelle fonti esaminate, certerio per la determinazione della mercede annualmente dovuta. bona fides, secondo l'interpretazione avanzata) ripartizione del ri *locationis*, attraverso il ricorso all'*arbitratus* del *bonus vir* quale cri Circa, poi, la visione più generale del contratto pubblico desu-

sec. d.C. Alcune osservazioni, in SDHI, LXIII, 1997, 270 s., ntt. 7-15, in cui compaiono le locuzioni utilitas communis, utilitas publica, utilitas rei publicae.